



Ministero degli Affari Esteri

Direzione Generale per le Risorse e l'Innovazione

Ipotesi di Accordo sull'utilizzo del Fondo Unico di Amministrazione relativo all'anno 2010 siglata dal Ministero degli Affari Esteri e dalle Organizzazioni Sindacali in data 27 maggio 2011

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In data 27 maggio 2011 le delegazioni trattanti del Ministero degli Affari Esteri hanno siglato l'ipotesi di Accordo relativo alle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo Unico di Amministrazione per l'esercizio 2010. La presente relazione illustrativa, redatta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 40, comma 3-sexies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, tiene altresì conto dei criteri dettati dalla Circolare n. 7 del 13 maggio 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, che definisce gli indirizzi applicativi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di contrattazione integrativa.

L'ipotesi di Accordo siglata il 27 maggio 2011 regola esclusivamente le materie devolute a tale ambito negoziale e non anche materie disciplinate da norme di legge o che siano oggetto di sola informazione alle parti sindacali. Essa è stata adottata nell'osservanza di quanto previsto dal CCNL Comparto Ministeri 1998-2001, in particolare dall'articolo 32, che stabilisce le finalità generali da perseguire attraverso il Fondo Unico di Amministrazione, e dall'articolo 4 del medesimo CCNL che dispone che il contratto collettivo integrativo "indica i criteri di ripartizione delle risorse del fondo unico di amministrazione tra le varie finalità di utilizzo indicate nell'articolo 32". In sede di contrattazione integrativa a livello di Direzioni Generali e strutture equiparate, ed esclusivamente per le materie riservate a tale ambito, le Parti provvederanno ad applicare e gestire in sede locale quanto determinato a livello di amministrazione.

Nell'articolo 3 le Parti hanno proceduto all'individuazione delle finalità da perseguire attraverso le risorse disponibili (indicate nell'articolo 1) specificando le risorse destinate a ciascuna di esse. Nel rispetto dell'art. 45, comma 3 del D. Lgs. 165/2001, come innovato dall'art. 57, comma 1, lett. b) del D.Lgs.

150/2009, l'articolo 3 dell'ipotesi di Accordo prevede che le risorse disponibili siano impiegate per la remunerazione di attività effettivamente svolte e disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute (art. 3, lettere A, B, C e D) e per la remunerazione della performance individuale nonché della performance organizzativa (art. 3, lett. E).

Si prevede in primo luogo, alla lettera A), la corresponsione delle indennità attribuite in funzione dell'effettivo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità relativi alle posizioni organizzative di cui all'articolo 18 del CCNL 1998-2001. Le altre indennità specifiche sono elencate nel testo dell'ipotesi di Accordo in parola alle lettere B, C e D.

Si ritiene opportuno osservare che - come da ultimo ribadito nella Circolare 13 maggio 2010, n. 7 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica - tutte le indennità sono attribuite in corrispondenza di attività e situazioni lavorative, effettivamente svolte e gravose. Queste ultime, come detto, sono richiamate dall'art. 32 del citato CCNL Ministeri 1998-2001 quali destinazione prioritaria delle risorse del FUA (es. turni per fronteggiare particolari situazioni di lavoro; esercizio di compiti che comportano disagi, rischi, gravose articolazioni dell'orario di lavoro ecc.).


Si sottolinea inoltre che, al fine di incentivare il miglioramento del rapporto con l'utenza esterna, sono state previste specifiche indennità per remunerare l'attività svolta dal personale addetto all'Ufficio Rapporti con il Pubblico e le attività che egualmente comportano frequenti contatti con il pubblico e/o sono connesse allo svolgimento di attività relazionali o usuranti (art. 3, lett. C, commi 1) e 2).

In linea con i principi che animano le recenti innovazioni legislative in materia di performance individuale e organizzativa, l'ipotesi di Accordo per il 2010 - all'art. 3, lett. E - prevede nuovamente, come già accaduto con l'Accordo per il 2008 e per il 2009, criteri meritocratici e incentivanti la produttività in materia di corresponsione di trattamenti economici accessori. Le risorse complessivamente destinate alla produttività - equivalenti al 46% delle risorse disponibili - sono state ripartite tra i CdR assegnando a ciascun Centro un importo destinato ad incentivare e a remunerare in modo premiale e selettivo la produttività individuale ed organizzativa dei dipendenti che prestano servizio nel Centro stesso. L'utilizzo della somma assegnata - secondo i criteri contenuti nell'articolo 3, lett. E - è destinato alla contrattazione di posto di lavoro tra la delegazione di parte pubblica costituita presso ciascun CdR (art. 4) e la controparte sindacale. È stata pertanto data piena attuazione all'art. 32, comma 2 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Ministeri 2006-2009 ai sensi del quale è riservata alla contrattazione di posto di lavoro una quota non inferiore al 20% delle risorse del Fondo unico destinate dalla contrattazione integrativa di livello nazionale di amministrazione alla produttività.

E' stata inoltre indicata nell'ipotesi di Accordo una dettagliata indicazione delle risorse finanziarie disponibili e la loro ripartizione tra le varie finalità. In particolare, al fine di consentire la verifica della congruità dell'onere derivante dall'Accordo con le disponibilità finanziarie stanziare, l'Allegato n. 2 riepiloga ogni voce di spesa relativa alle indennità di cui all'articolo 3 e l'Allegato n. 3 indica la ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra i Centri di Responsabilità ai fini dell'applicazione e gestione, in sede di contrattazione di posto di lavoro, di quanto stabilito a livello centrale.

In un contesto normativo che, a fronte di risorse umane decrescenti, pone sempre più enfasi sull'efficacia e sui risultati dell'azione amministrativa, misurati anche e soprattutto in relazione al soddisfacimento dell'utenza esterna, le disposizioni dell'ipotesi di Accordo relative alle modalità di utilizzo delle risorse del FUA per l'esercizio 2010 sono volte a garantire una efficiente organizzazione del lavoro e delle risorse umane disponibili e ad incentivare il personale a svolgere con impegno compiti di elevata professionalità e attività specifiche che, pur essendo particolarmente gravose, risultano fondamentali per il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali del MAE e per il soddisfacimento dell'utenza esterna. In modo particolare, le disposizioni relative alla remunerazione della performance individuale ed organizzativa mirano ad incentivare l'impegno e la qualità della prestazione lavorativa del personale (che a sua volta consentirà di il miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati, l'accelerazione e semplificazione delle procedure e una maggiore economicità di gestione) contrastando allo stesso tempo l'assenteismo.

Il Direttore Generale
per le Risorse e l'Innovazione
Amb. Giovan Battista Verderame





Ministero degli Affari Esteri

Direzione Generale per le Risorse e l'Innovazione

Ipotesi di Accordo sull'utilizzo del Fondo Unico di Amministrazione relativo all'anno 2010 siglata dal Ministero degli Affari Esteri e dalle Organizzazioni Sindacali in data 27 maggio 2011

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

L'ipotesi di Accordo siglata il 27 maggio 2011 disciplina le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo relative all'anno 2010 per le finalità indicate nell'articolo n. 3.

L'articolo 1 fa stato delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2010. Sui capitoli stipendiali risulta una disponibilità pari a € **2.029.771,68** (al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione, equivalenti ad € 1.466.810,00 al netto dei predetti oneri). Tali risorse saranno utilizzate per il pagamento degli incarichi di elevata responsabilità relativi alle posizioni organizzative di cui all'articolo 18 del CCNL 1998-2001 come indicato nell'art. 3, lettera A) dell'ipotesi di Accordo.

Dallo stanziamento iniziale del cap. 1621 per l'esercizio 2010 di € **14.617.659,14** (lordo Amministrazione), sono stati sottratti € **3.239.026,45** già impegnati per il finanziamento delle progressioni economiche con l'Accordo FUA stipulato per il 2010 ed € **287.900,00** (€ 71.975,00 + € 215.925,00) ai fini delle riqualificazioni del personale di cui CCNL 1998 – 2001 (art. 32, comma 2 alinea 6) avvenute in applicazione dell'Accordo del 16.7.2008.

Si ritiene opportuno precisare che il predetto Accordo del 2008 destinava alle riqualificazioni un importo di € 71.975,00 (pari al costo trimestrale delle stesse) dal momento che l'art. 32, comma 2, alinea 6 del CCNL 1998-2001 stabilisce che *“le risorse del Fondo possono essere utilizzate per finanziare i passaggi economici nell'ambito di ciascuna area professionale, destinando a tale scopo quote di risorse aventi caratteri di certezza e stabilità”* senza alcun riferimento alla *“decorrenza fissa dal 1 gennaio”*. Tale riferimento è stato invece inserito successivamente dal CCNL 2006 – 2009 e limitatamente agli sviluppi economici interni alle aree. Per tale ragione, infatti, le Parti hanno detratto dal FUA 2010 l'importo di € 3.239.026,45 impegnato per coprire, così come previsto dal citato CCNL 2006 - 2009, il costo degli sviluppi economici dal 1 gennaio.

